

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per fagioli delle specie *Phaseolus*, cipolle e peperoni originari delle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), i fagioli, le cipolle e i peperoni, dei numeri ex 0708 20 10, ex 0708 20 90, 0703 10 11, 0703 10 19 e 0709 60 10 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingenziale ammontano a:

- 1 300 t per i fagioli delle specie *Phaseolus* dei codici ex 0708 20 10 ed ex 0708 20 90 della nomenclatura combinata,
- 8 000 t per le cipolle dei codici 0703 10 11 e 0703 10 19 della nomenclatura combinata, e a
- 16 605 t per i peperoni del codice 0709 60 10 della nomenclatura combinata;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingenziali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75

dell'atto di adesione; che per esser ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per l'anno 1988;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale eventualità e prevedere i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice TARIC applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono le seguenti:

(in tonnellate)

Stato membro	ex 0708 20 10 ex 0708 20 90 Fagioli (specie <i>Phaseolus</i> )			0703 10 11 0703 10 19 Cipolle			0709 60 10 Peperoni		
	1984	1985	1986	1984	1985	1986	1984	1985	1986
	Benelux	338	720	674	31	1 000	120	8 716	13 054
Danimarca	—	2	—	—	61	—	6	1 086	72
Germania	18	62	54	24	566	289	426	5 758	254
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	723	627	—	4 488	14 026	—	279	151	—
Francia	—	—	—	—	45	17	30	46	1
Irlanda	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	309	458	445	133	1 067	1 006	6 851	7 284	8 903

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.